



PARERE MOTIVATO
n.151 del 29 agosto 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante, tramite Accordo Pubblico – Privato ex art. 6 LR 11/2004 APP n. 28, al Piano degli Interventi del Comune di Oderzo (TV). Integrazioni a seguito parere motivato VAS n.114 in data 11 giugno 2019

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 29 Agosto 2019 come da nota di convocazione in data 28 Agosto 2019 prot. N.373994;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Oderzo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.127413 del 29.03.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante, tramite accordo pubblico – privato ex art. 6 LR 11/2004 APP n. 28, al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.162072 del 23.04.19 del Genio Civile di Treviso;
- Parere n.11451 del 7.05.19 assunto al prot. reg. al n.178706 dell'8.05.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.47360 del 10.05.19 assunto al prot. reg. al n.184724 del 13.05.19 di ARPAV;
- Parere n.2495 del 10.05.19 assunto al prot. reg. al n.184849 del 13.05.19 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali;
- Parere n.10115 del 24.05.19 assunto al prot. reg. n.208216 del 29.05.19 di Piave Servizi srl;
- Parere n.7918 del 29.05.19 assunto al prot. reg. al n.208974 del 29.05.19 del Consorzio di Bonifica Piave.

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.93/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO che con Parere Motivato n. 114 dell' 11 Giugno 2019 la Commissione Regionale per la VAS aveva ritenuto che il Rapporto Ambientale Preliminare dovesse essere integrato "con un maggiore approfondimento relativamente alla valutazione delle matrici "Suolo e Sottosuolo" ed "Acque Superficiali" dell'area oggetto di intervento, anche in termini sinergici e cumulativi, con specifico riferimento allo strumento di pianificazione vigente a livello di bacino distrettuale, al fine della tutela della sicurezza e della salute umana. Si chiede, inoltre, un chiarimento relativamente alle richiamate indicazioni radio protezionistiche, qualora fornite da ARPAV, con riferimento allo spostamento dell'impianto di radio telecomunicazioni";

ESAMINATA la documentazione integrativa al RAP, come da parere motivato n. 114 del 11 giugno 2019, trasmessa dal Comune di Oderzo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.341659 del 31.07.2019;

CONSIDERATO CHE La presente verifica di assoggettabilità a VAS riguarda una variante urbanistica parziale al Piano degli Interventi del Comune di Oderzo che prende origine da un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 112/2004 e ss.mm. ii.

La Commissione Regionale per la VAS con parere motivato n 114 in data 11 giugno 2019, ha chiesto che, "(...) il Rapporto Ambientale Preliminare della Variante, tramite accordo pubblico – privato ex art. 6 LR 11/2004 APP n. 28, al Piano degli Interventi del Comune di Oderzo, venga integrato con un maggiore approfondimento relativamente alla valutazione delle matrici "Suolo e Sottosuolo" ed "Acque Superficiali" dell'area oggetto di intervento, anche in termini sinergici e cumulativi, con specifico riferimento allo strumento di pianificazione vigente a livello di bacino



distrettuale, al fine della tutela della sicurezza e della salute umana.

Si chiede, inoltre, un chiarimento relativamente alle richiamate indicazioni radio protezionistiche, qualora fornite da ARPAV, con riferimento allo spostamento dell'impianto di radio telecomunicazioni."

Obiettivo dell'istanza è quello di consentire alla ditta NICE di ampliare la superficie coperta del proprio impianto produttivo, già esistente all'interno del Piano Urbanistico Attuativo PUA n. 19 "PdL Mercante", localizzato nella zona industriale compresa tra via Callalta e la SR 53 "Postumia".

Nello specifico, la variante, da una parte riclassifica un'area di proprietà comunale direttamente collegata con l'impianto produttivo da zona a "servizi, parcheggio esistente", a zona "D1 produttiva", dall'altra, contemporaneamente, riclassifica una zona posta più a sud da zona "D1" a zona a "parcheggio"; questa trasposizione garantisce l'invarianza rispetto alla dotazione degli standard esistenti.

Con riferimento alla situazione di potenziale pericolosità idraulica dell'area si evidenzia che, secondo quanto integrato dal Valutatore, "L'ambito oggetto della variante sottoposta alla presente verifica di assoggettabilità a VAS, è classificato all'interno del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). I PGRA sono coordinati a livello di distretto idrografico e redatti ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, D.lgs. 49/2010.". Il Valutatore, dopo aver individuato nella cartografia del PGRA del Distretto Idrografico Alpi Orientali, approvata con Delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 03/03/2016 e verificato l'ambito oggetto di trasformazione rispetto ai tre scenari di allagabilità (frequente = TR 30 anni; medio = TR 100 anni; raro = TR 300 anni), dichiara che, "In base a quanto riportato risulta che le modifiche introdotte con la variante in verifica, risultano compatibili con la classe di rischio indicata nello scenario ad alta probabilità (TR= 30) in quanto il livello di pericolosità "media" non prevede conseguenze per la sicurezza e la salute umana.

Tuttavia a scopo precauzionale si indicano in questa sede le seguenti misure di mitigazione da considerare in fase di intervento diretto:

- *Qualora fosse prevista la costruzione di locali a quote inferiori al piano stradale, si ritiene necessaria la realizzazione di idonei interventi di impermeabilizzazione dei locali alle acque esterne, la protezione idraulica in corrispondenza degli accessi e/o delle aperture e la dotazione di sistemi autonomi di sollevamento delle acque interne fino ad una opportuna quota di sicurezza al di sopra del piano stradale.»".*

Necessario evidenziare come le trasformazioni previste riguarderanno una porzione limitata di un lotto già urbanizzato; infatti, trattandosi dell'ampliamento della struttura già esistente al di sopra del piazzale già attualmente utilizzato per spazio di manovra e deposito, esso non sottrae spazio ad uso agricolo, né modifica l'attuale assetto locale. Non è prevista la localizzazione di nuove attività che possano causare inquinamento del suolo o percolazione in falda e le lavorazioni previste all'interno dell'edificio saranno quelle già autorizzate e che dovranno essere condotte in modo appropriato al fine di non creare situazione di potenziale rischio per l'ambiente. Il livello del rischio idraulico non solo non sarà aumentato ma, anche attraverso misure compensative quali la realizzazione di un invaso e il sovradimensionamento delle condotte di scarico della rete meteorica, sarà diminuito. Quindi, non sono previsti incrementi delle superfici impermeabili o modifiche delle capacità di deflusso del lotto.

Nello specifico, le considerazioni conclusive dello "Studio di compatibilità idraulica", prodotto appositamente e richiamate dal Valutatore, evidenziano che, "Sotto il profilo urbanistico la variante proposta prevede una "mera ricollocazione" all'interno della lottizzazione industriale Mercante delle aree di standard a parcheggio (e verde) senza variazioni dimensionali in favore dell'industriale o dello standard. Tale condizione implica di per sé il rispetto del principio dell'invarianza idraulica (a ben vedere nel complesso il progetto prevede una diminuzione della superficie impermeabile). Rispetto allo stato di fatto odierno la variante proposta prevede una riduzione della superficie impermeabile nell'area oggi a parcheggio ed una maggiore impermeabilizzazione del lotto n.8. Sulla base di indicazioni ricevute per la variante in progetto anziché il non aggravio del rischio idraulico si è proposta una diminuzione dello stesso.



L'applicazione del modello idrologico ha permesso di calcolare delle misure compensative per l'impermeabilizzazione introdotta nell'area di studio, provvedimenti che consentono di annullare gli incrementi di portata prodotti con la realizzazione dell'urbanizzazione."

In considerazione del fatto che le aree oggetto di Variante in recepimento dell'Accordo sono individuate all'interno di un ambito produttivo consolidato da PAT, in fase di attuazione dovranno essere assunte tutte le misure, anche progettuali, necessarie per una corretta gestione e mitigazione del rischio in considerazione della criticità idraulica evidenziata.

Oltre alle misure precauzionali integrate dal Valutatore e ai soli fini della tutela della sicurezza e salute umana, dell'agibilità degli edifici e della corretta funzionalità delle attività economiche, in considerazione della situazione di pericolosità idraulica "media" con TR = 30 e "elevata" con TR = 100 e 300 anni, l'attuazione delle previsioni dovrà essere coerente e congruente rispetto alla criticità idraulica considerata e ad essa condizionata. Parimenti, in considerazione della forma particolarmente sintetica delle integrazioni prodotte dal Valutatore e sostanzialmente relative a una "mera lettura" delle previsioni del "Piano di gestione del rischio alluvioni - PGRA" relativamente all'area oggetto di Variante e vista l'assenza di puntuali ulteriori valutazioni, restando altresì ferme le disposizioni comuni, nelle aree a pericolosità individuate è vietata la realizzazione di locali interrati o seminterrati che non abbiano accorgimenti tali da renderli comunque sicuramente evacuabili e la ivi localizzazione di impianti tecnici, se non adeguatamente ed opportunamente presidiati, esclusivamente al fine della tutela della sicurezza e salute umana, dell'agibilità degli edifici e della corretta funzionalità delle attività economiche insediate.

Complessivamente, si evidenzia come la presente Variante al PI non preveda modifiche che implicino "Consumo di Suolo" ai sensi della L.R. 14/2017 e della successiva DGR 668/2018, in quanto già localizzata entro ambiti di urbanizzazione consolidata.

Con riferimento, invece, agli "Agenti fisici" e nello specifico alla richiamata possibilità dello spostamento di un impianto radio esistente, il Valutatore nelle integrazioni prodotte chiarisce che, «*La variante, da una parte riclassifica un'area di proprietà comunale direttamente collegata con l'impianto produttivo da zona a servizi (parcheeggio esistente) a Zona produttiva e dall'altra, contemporaneamente, riclassifica una zona posta più a sud da zona produttiva a zona a parcheggio. Nella parte a sud dell'attuale parcheggio è presente un impianto di radio telecomunicazioni che in fase di attuazione dell'intervento, potrà essere spostato lungo il lato nord del nuovo parcheggio pubblico. Pur considerando che la presente valutazione considera la sostenibilità delle modifiche introdotte dalla variante urbanistica in oggetto, nel caso l'ipotesi progettuale preveda lo spostamento dell'impianto sarà necessario che i gestori, dopo aver individuato la nuova posizione, inviino tutta la documentazione di progetto affinché ARPAV esprima il consueto parere radio protezionistico prima dell'installazione.*»

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 29 agosto 2019, relativa alla "Variante, tramite Accordo Pubblico – Privato ex art. 6 LR 11/2004 APP n. 28, al Piano degli Interventi del Comune di Oderzo. Integrazioni a seguito parere motivato VAS n.114 in data 11 giugno 2019", dalla quale emerge la non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che l'attuazione delle previsioni di Variante sia coerente e congruente rispetto alla criticità idraulica considerata.

ATTESO che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, nella documentazione integrativa prodotta, nonché gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n. 93/2019; è vietata, nelle aree a pericolosità idraulica individuate, la realizzazione di locali interrati o seminterrati che non abbiano accorgimenti tali da renderli comunque evacuabili e la ivi localizzazione di impianti tecnici, se non adeguatamente ed opportunamente presidiati, al fine della tutela della sicurezza e salute umana, dell'agibilità degli edifici e della corretta funzionalità delle attività economiche insediate.



Qualora l'ipotesi progettuale prevedesse lo spostamento dell'impianto di radio-telecomunicazioni, i gestori, dopo aver individuato la nuova posizione, interna agli ambiti di cui alla presente istanza, dovranno inviare tutta la documentazione di progetto affinché ARPAV esprima il consueto parere radio protezionistico prima dell'installazione.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante, tramite accordo pubblico – privato ex art. 6 LR 11/2004 APP n. 28, al Piano degli Interventi del Comune di Oderzo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che l'attuazione delle previsioni di Variante sia coerente e congruente rispetto alla criticità idraulica considerata.

In sede di attuazione devono ottemperarsi le seguenti prescrizioni:

- mettere in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP e nella documentazione integrativa del 31.07.19;
- recepire tutte le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.
- Recepire gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - prescrivendo:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;



3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Oderzo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

È vietata, nelle aree a pericolosità idraulica individuate, la realizzazione di locali interrati o seminterrati che non abbiano accorgimenti tali da renderli comunque evacuabili e la ivi localizzazione di impianti tecnici, se non adeguatamente ed opportunamente presidiati, al fine della tutela della sicurezza e salute umana, dell'agibilità degli edifici e della corretta funzionalità delle attività economiche insediate.

Qualora l'ipotesi progettuale prevedesse lo spostamento dell'impianto di radio-telecomunicazioni, i gestori, dopo aver individuato la nuova posizione, interna agli ambiti di cui alla presente istanza, dovranno inviare tutta la documentazione di progetto affinché ARPAV esprima il consueto parere radio protezionistico prima dell'installazione.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso